PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 50

Disposizioni transitorie per i mutui

Per i mutui di cui agli articoli 9 e 27, quarto comma, della presente legge, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della legge stessa, ammessi o ritenuti ammissibili al concorso dello Stato, il concorso stesso potra' ragguagliarsi alla differenza tra la rata d'ammortamento calcolata in base alle condizioni contrattuali e quella calcolata in base ai tassi di favore previsti dai citati articoli. Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente articolo 12, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento potra' essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	V — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-50-disposizioni-transitorie-per-i-mutui

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it